

Sentenza n. 31/13

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAGLIARI

composto da:

Dott. Maria Giovanna Pisanu	Presidente
Dott. Francesco Paolo Fasoli	Giudice rel.
Dott. Lorenza Maiello	Giudice Onor.
Dott. Massimo Portas	Giudice Onor.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli atti della procedura indicata in epigrafe relativa ai minori originata da un ricorso ex artt. 333 C.C. in data ***** dal Pubblico Ministero a tutela dei minori ***** e ***** , rispettivamente il ***** e ***** , residenti a ***** , ***** di ***** e ***** , genitori naturali e quindi promossa dal PM in data ***** con ricorso ex art. 8 e seguenti L. n. 184/83 per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, la sospensione della potestà dei genitori e l'emissione dei provvedimenti urgenti a tutela degli stessi;

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero, all'udienza collegiale del ***** , ribadendo quanto già richiesto in sede di parere l'***** , ha chiesto la pronuncia dello stato di adottabilità dei minori attraverso l'adozione ordinaria o speciale.

Nell'interesse dei minori il Curatore, all'udienza predetta e con note scritte successivamente depositate, ha chiesto invece disporsi una CTU sullo stato personale dei minori e sulle competenze genitoriali ed in subordine la pronuncia della decadenza dei genitori e dello stato di adottabilità con mantenimento dei contatti col fratello (figlio della stessa madre) ***** .

Nell'interesse del padre il suo difensore, all'udienza predetta e con note scritte successivamente depositate si è opposto alla richiesta del PM ed in subordine ha richiesto una CTU.

Nell'interesse della madre il suo difensore, all'udienza predetta e con note scritte successivamente depositate, si è opposto alla richiesta del PM ed in subordine ha richiesto una CTU.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Pubblico Ministero aveva esercitato l'iniziativa predetta ex art.333 cc (403/09 VG) a seguito della segnalazione del SS di ***** del ***** in cui si riferiva in ordine alla situazione di disagio familiare dei minori predetti, costretti ad assistere ai frequenti litigi, con linguaggio fortemente scurrile,

dei genitori (con segnalazioni e richieste d'intervento ai carabinieri) che si accusavano "a vicenda relativamente all'inaffidabilità del proprio ruolo genitoriale" e discutevano per questioni economiche.

Inoltre il SS evidenziava che sino al 2007 vivevano, con il nucleo predetto, anche i due figli della ***** e del suo precedente compagno, *****, che, successivamente erano stati inseriti in una comunità con provvedimento del TM a loro tutela.

Il SS informava anche che il *****, il *****, per la difficile situazione conflittuale con la convivente, aveva espressamente richiesto di inserire i suoi figli in una comunità ed il giorno seguente, con la collaborazione del SS, li aveva accompagnati presso la stessa struttura comunitaria dove si trovavano anche i loro fratelli, figli della sola madre.

Quest'ultima, peraltro, non aveva prestato il proprio assenso al predetto inserimento dei minori e, nonostante il SS l'avesse invitata, accollandosi le relative spese, a trasferirsi dalla sua residenza per interrompere la convivenza col padre dei minori, non aveva lasciato tale dimora dichiarando, però, che "avrebbe ucciso il compagno durante il sonno per vendicarsi" delle ingiustizie subite.

La comunità "*****", con relazione del *****, informava, che dopo un iniziale periodo, i minori ***** erano stati trasferiti in una diversa sede-gestita dalla stessa associazione- da quella che ospitava i fratelli ed apparivano "sereni", si erano adattati alla comunità e quando la domenica sera vi tornavano dopo aver visitato i genitori, confermavano che gli stessi continuavano "a bisticciare".

All'udienza del *****, davanti al GD, sia il ***** che la convivente avevano ribadito le rispettive posizioni riferite dal SS e la signora ***** aveva anche dichiarato di essere disponibile a raggiungere i figli in comunità.

L'AS del comune di ***** si era dichiarata contraria all'accoglimento di tale richiesta in quanto non opportuna "perché i bambini avevano subito le conseguenze delle liti tra i genitori" e sarebbe stato quindi necessario che questi ultimi, prima, intraprendessero un percorso di supporto alla genitorialità e che i figli fossero affidati ad un'altra famiglia sino alla soluzione delle problematiche familiari.

Entrambi i genitori si erano opposti all'affido eterofamiliare e la madre si era dichiarata indisponibile anche ai colloqui di supporto con lo psicologo (dichiarando di averli già fatti in altre occasioni).

Preso atto di quanto precede, questo TM riteneva opportuno, al fine di preservare i minori da ogni pregiudizio, confermare, con decreto del *****, l'affidamento comunitario in corso. Incaricava poi il SS ed il CF di ***** di prendere in carico i genitori ed i minori, elaborando altresì per ***** e ***** un progetto integrato per il reinserimento in famiglia, specificandone i tempi e le modalità ed indicando, qualora ciò non fosse stato possibile, soluzioni alternative ritenute praticabili.

Seguivano poi varie udienze precedute da varie relazioni di aggiornamento del SS ed in seguito alla comunicazione del Servizio Sociale del Comune di ***** del *****, il PM richiedeva l'apertura del presente procedimento.

Il PM, infatti, riteneva che fosse impossibile ipotizzare il recupero della necessaria autonomia genitoriale sia della madre dei minori (madre anche del predetto minore, *****, anch'egli in comunità, avuto col precedente compagno poi dichiarato decaduto dalla potestà), sia del padre in tempi compatibili con la crescita dei minori.

Il TM, preso atto degli interventi in corso e quelli programmati del SS (che stava cercando di trovare una famiglia affidataria per i minori) e pur volendo prestar fede alle dichiarazioni di impegno dei genitori (la madre stava cercando di trovare un lavoro per rendersi indipendente economicamente), rilevava che, effettivamente, i loro figli, apparivano versare in una situazione di mancanza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.

Occorreva quindi farsi luogo alla procedura per la verifica della sussistenza dello stato di abbandono ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori in attesa degli sviluppi della situazione del nucleo. Come previsto dalla normativa vigente, quindi, con decreto del 3.6.11 si apriva la presente procedura ed il TM nominava ai genitori un difensore ed ai minori un curatore speciale nella persona di un avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio con specializzazione nella materia minorile (con le facoltà di cui all'art.86 cpc), senza però sospendere i genitori dalla potestà genitoriale in quanto oltre a quanto già osservato sulla madre, il padre stava collaborando col SS. Seguivano poi varie udienze del 7.12.11, 17.9.12, 15.10.12 e 31.10.12 in cui le parti, il SS ed il curatore, formulavano le rispettive richieste.

In particolare nell'ultima udienza davanti al GD era richiesta la sospensione della potestà dei genitori e che venisse disposta una CTU sulle competenze genitoriali.

Il PM richiedeva quindi la fissazione urgente di un'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione. Riteneva il TM che la richiesta del PM dovesse essere accolta e dovesse fissarsi l'udienza collegiale del 14.3.13 per la precisazione delle conclusioni sopra riportate.

Valutate le esposte risultanze, ritiene il collegio che sussistono i presupposti per dichiarare, immediatamente, lo stato di adottabilità di entrambi i minori.

Gli stessi, si sono trovati infatti da tempo in stato di abbandono, morale e materiale, da parte dei genitori e dei parenti; stato di abbandono che si è rivelato irreversibile e non dovuto a causa di forza maggiore come appare palese dalla semplice lettura di quanto precede ed in particolare da quasi tutte le relazioni del Servizio Sociale nonché dal disagio palesato dai minori. In particolare deve poi essere osservato che, non solo i genitori si sono rivelati decisamente inadeguati e non collaborativi con il Servizio Sociale e la Comunità, ma neppure è stato individuato alcun familiare disponibile o comunque in grado di provvedere ai minori attraverso l'affidamento.

Nell'ambito del procedimento, peraltro, sono emersi tratti così negativi nella personalità dei genitori da impedire qualsiasi prognosi favorevole circa la loro recuperabilità -in tempi compatibili con quelli dei minori- riguardo ai rapporti con i figli; né a tal fine sono valorizzabili gli sporadici miglioramenti avvenuti, durante gli anni, riguardo all'impegno manifestato, attesa la permanenza di serie problematiche che impediscono un corretto rapporto e, prima ancora, un corretto dialogo tra i genitori ed i minori.

A tale scopo, riguardo alla madre dei minori, è sintomatico, oltre a quanto già osservato riguardo ai figli avuti da un precedente compagno ed oggetto di diversi procedimenti, quanto riferito dall'ultima relazione del SS del 13.3.13, ovvero che stessa ' ha intrapreso una relazione sentimentale con un nuovo compagno e ad oggi convive con questo nel comune di ***** rappresenta una figura genitoriale estremamente periferica ed abbandonica (non si mette in contatto con i figli dal dicembre 2012), dimostrando una totale incapacità a mantenere nel tempo anche la esile relazione con i figli quando nella sua vita compaiono nuovi compagni.”

Relativamente al padre, lo stesso servizio aveva in precedenza osservato (relazione del 29.10.12) che lo stesso si era dimesso, da alcuni mesi, dal posto di lavoro, trascorrevva gran parte della giornata presso un bar, spesso con compagnie poco raccomandabili e che aveva una relazione sentimentale che lo aveva “distratto” dai bisogni dei figli. Nell'ultima relazione del 13.3.13 lo stesso Servizio precisa poi che il ***** “ha sempre dimostrato di essere ambivalente nella relazione affettiva, apparendo allo stesso tempo affettuoso ed amorevole ma assolutamente inadeguato ed incapace di tutelare i propri figli” e che nonostante fosse informato dei possibili esiti del procedimento in esame “non ha mai colto la gravità dei contenuti”. Inoltre, pur essendo stato avviato al SERD, per essere sottoposto a controlli che escludessero delle dipendenze, non forniva al SS la relazione che “attestasse la sua estraneità all'alcolismo consegnando solo la copia delle analisi del sangue”. Infine, il SS rileva che, dopo ogni incontro col padre, i suoi figli palesano un diffuso malessere e richiedono di “avere una famiglia che li possa accogliere insieme”. Pertanto, può concludersi che senza ombra di dubbio, la famiglia d'origine ed in particolare i genitori non sono idonei ad assicurare ad ***** e ***** un'adeguata crescita. Infatti, quanto prima osservato fa ritenere che non sarebbe possibile, neanche nel medio e lungo termine per loro svolgere in modo adeguato il ruolo genitoriale. I tentativi di un loro recupero, posti in essere nel corso della procedura di VG, (aperta nel 2009), sono falliti per l'incapacità dei genitori di riconoscere le proprie difficoltà personali e/o di impegnarsi per il loro superamento attraverso la collaborazione con i servizi incaricati dal Tribunale per il loro sostegno oltre che per delle palesi carenze personali a svolgere il loro ruolo. Pertanto può ribadirsi che, senza ombra di dubbio, la famiglia d'origine è inadeguata ad assicurare ai minori una crescita serena e che il proseguimento degli interventi di sostegno al nucleo causerebbe ai minori, oltre a quelli già subiti, un pregiudizio irrimediabile del loro diritto a crescere in una adeguata famiglia.

Proprio tale palese inadeguatezza unita alla mancanza di collaborazione, fa ritenere che i genitori debbano essere anche dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, con contestuale nomina del tutore nella persona dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di ***** e che debbano essere interrotti i contatti con i figli a differenza di quanto si deve ritenere per il fratello (figlio della sola *****) *****.

Per i minori è dunque necessaria una nuova famiglia che consenta loro di superare le difficoltà e garantisca un clima affettivo accogliente e stimolante che possa aiutarli a crescere serenamente.

Sussistono infine giusti motivi (Cass. Sent. nn. 1243 1/2000 e 5327/2001) per compensare le spese del procedimento, a norma dell'art.92 C.P.C., per la natura familiare della controversia che ha visto nell'interesse dei minori il suo tema prioritario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 330 cc, 8 e ss. Legge 4.5.1983 n. 184 e Legge n. 149/2001, sentiti il PM, i genitori ed i loro difensori, il responsabile della comunità ed il curatore, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

- decaduti ***** e ***** dalla potestà genitoriale sui figli ***** e ***** e nomina tutore provvisorio dei minori l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di *****;
- lo stato di adottabilità dei minori predetti, con l'interruzione dei rapporti tra gli stessi e i genitori ed il mantenimento dei contatti con il fratello (da parte della madre) ***** n. l'*****.

DISPONE

- la trasmissione degli atti al pool adozioni presso questo TM perché, nelle more della procedura, individui un'idonea coppia con aspettative adottive alla quale affidare i minori,, la compensazione delle spese del procedimento e la conferma dell'incarico conferito al Servizio Sociale del Comune di ***** perché continui ad assicurare sostegno ai minori.

Si comunico: al Pool Adozioni presso questo Tribunale e via fax al Servizio Sociale del Comune di ***** ,Comunità alloggio ***** , Avv. Rosalia Pacifico per il richiesto affidamento e Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Cagliari.

Si notifico a: Pubblico Ministero; ***** e ***** presso lo studio dei rispettivi difensori - Cagliari curatore. - Assessore ai Servizi Sociali del Comune di ***** come tutore provvisorio.

AVVERTE

Il Pm e le altre parti che hanno diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 17 della legge 4.5.1983 n.184 come sostituito dall'art.16 1.

28.3.2001 n. 149.

Cagliari, 12.4.13

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE